



IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INPS

BASTIA, 1 Novembre 2016



D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Publicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

Con il decreto 79141 del 7 febbraio 2014 fu istituito presso INPS il Fondo di solidarietà residuale

Destinatari erano i lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti non appartenenti a settori tutelati da integrazione salariale, e privi di fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi



Dal Fondo di solidarietà residuale si passa al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con decreto 94343 del 14 aprile 2016



FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Unico Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo

Rif. Normativo INPS - Circolare 176/2016 (9 settembre 2016)



Settore	CSC	CA
Industria	1.XX.XX	con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15
	1.15.04	con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15 escluso se 2X
	1.15.05 e 1.15.06	con 2E solo tra +5 e ≤15
	1.18.08	escluso se 1M
	1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01	
Enti	2.XX.XX	con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, Assicurazioni, Tributi	6.01.XX	escluso se 3D o 3F
	6.02.XX	escluso se 2V
	6.03.01	con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)
Terziario	7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01	solo tra +5 e ≤50
	7.04.01	se con 3X o 3B solo tra +5 e ≤50
	7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.03 – 7.05.04	
	7.06.01 – 7.06.02	
	7.07.01 – 7.07.02	
	7.07.03	escluso se 9U
	7.07.04	
	7.07.05	se con 3X solo tra +5 e ≤15
	7.07.06	
	7.07.07	
	7.07.08	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +5 e ≤15
	7.07.XX	con 4A e se con 5K e 5J solo se +5 e ≤15
	7.07.09	escluso se 1M

Sono escluse le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioni)

Estensione del FIS a tutte le tipologie di datori di lavoro

Tabella indicativa, ma non esaustiva



LA PLATEA DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI INTERESSATI



Datori di lavoro – anche non organizzati in forma di impresa - che occupano **mediamente più di cinque dipendenti**, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo



REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO (OLTRE 5 DIPENDENTI)

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo



Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti.



DESTINATARI DEL FONDO – REQUISITI SOGGETTIVI

Lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio)

Apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante



Anzianità di almeno 90 giorni nell'unità produttiva



Sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, anche i periodi di maternità obbligatoria

Il requisito dei 90 giorni è escluso, per gli eventi non oggettivamente, per tutti i settori di attività.



DEFINIZIONE DI UNITA' PRODUTTIVA

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa



Attenzione: riportare sempre nella domanda e nel flusso uniemens il numero progressivo dell'unità produttiva; in caso di unità produttiva coincidente con la sede legale il progressivo attribuito è '0'



LE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

ASSEGNO ORDINARIO



C'è un tetto aziendale nell'erogazione delle prestazioni ed è riferito ai contributi dovuti dal datore di lavoro stesso (a regime dal 2022)

Anno	Tetto aziendale (riferito alla contribuzione versata)	Importo massimo erogabile a fronte del versamento di euro 10.000 al fondo
2016	Nessun tetto	
2017	10 volte	100.000
2018	8 volte	80.000
2019	7 volte	70.000
2020	6 volte	60.000
2021	5 volte	50.000
2022 in poi	4 volte	40.000



ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

L'assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che **stabiliscono una riduzione di orario.**


Durata massima: 12 mesi in un biennio mobile (52 settimane)

Riduzione non superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (70% riferito al singolo lavoratore)



ADEMPIMENTI E TEMPISTICA PER RICHIESTA ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Per l'ammissione all'assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.



Data accordo	1 1 novembre 2016
Data termine presentazione domanda	18 novembre 2016
Data presentazione domanda	16 novembre 2016
Data riduzione orario	Entro 16 dicembre 2016



ASSEGNO ORDINARIO

L'assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all'assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:

1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.



DURATA DELL'ASSEGNO ORDINARIO E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Massimo 26 settimane in un biennio mobile con un massimo di ore autorizzabili non superiore ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile stesso

Sono esclusi dalle 26 settimane eventi non oggettivamente evitabili; tuttavia tali periodi invece sono computati sia rispetto alla durata massima dei 24 mesi nel quinquennio, sia ai fine del calcolo del limite di un terzo delle ore lavorabili

Domanda alla sede INPS competente

Non prima di 30 giorni dall'inizio riduzione o sospensione attività lavorativa

Non oltre 15 giorni dall'inizio riduzione o sospensione attività lavorativa



Allegare, a seconda della causale invocata, la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale



MISURA DELLE PRESTAZIONI

La misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	alto	1.167,91	1.099,70



MISURA DELLE PRESTAZIONI

Norma generale: per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

Ai fini della durata massima complessiva, la durata dell'assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero

A titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:

- 36 mesi di assegno di solidarietà
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà



SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Gli interventi ed i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale, sono definiti con provvedimento del direttore di sede, con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva

Provincia unità produttiva	Provincia iscrizione datore di lavoro	Struttura INPS competente
Perugia	Perugia	Perugia
Perugia	Terni	Perugia
Perugia, Terni	Perugia (sede legale)	Perugia



TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CONGUAGLIO

Le richieste di conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata.

Periodo richiesto	Data autorizzazione	Data decorrenza termine	Termine di decadenza	Ultima denuncia utile
16.6.2016 – 15.6.2017	20.7.2016	30.6.2017	31.12.2017	Competenza 12/2017
16.6.2016 – 15.6.2017	20.7.2017	20.7.2017	21.01.2018	Competenza 1/2018

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione

AL MOMENTO, IN ATTESA DI APPOSITA PROCEDURA, IL PAGAMENTO AVVIENE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ DIRETTA



LA CONTRIBUZIONE PREVISTA DAL FONDO

Il fondo prevede una contribuzione utile ai fini del **diritto e delle misura** per la pensione ed è versata sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (elementi retributivi ricorrenti e continuativi)

Per gli iscritti dopo il 1 gennaio 1996 e per coloro che hanno optato per il contributivo va considerato il tetto retributivo (per l'anno 2016 pari a € 100.324,00,00)



FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI

CONTRIBUZIONE ORDINARIA

AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI	AZIENDE CHE HANNO DA 5 A 15 DIPENDENTI
0,65% (2/3 datore – 1/3 lavoratore)	0,45% (2/3 datore – 1/3 lavoratore)

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

E' previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione persa.



CODIFICA DELLE AZIENDE

Le aziende interessate dal Fondo di Integrazione Salariale sono contraddistinte dal codice **0J**

Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale **6G**

Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale **2C**

LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Per i datori di lavoro con limite dimensionale tra 5 e 15 dipendenti computato con riferimento al semestre precedente, in relazione ai contributi dovuti per le mensilità da gennaio a settembre 2016, il flusso Uniemens dovrà essere così compilato:

- in <CausaleADebito> il codice **"M149"** avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio-settembre 2016";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti).



COME RICORRERE CONTRO LE DECISIONI

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la Direzione generale dell'INPS e trasmessi all'INPS esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai Servizi OnLine del Portale istituzionale www.inps.it.

Il percorso da attivare è il seguente:

accesso a RiOL (Ricorsi on line) con PIN dispositivo

selezionare le seguenti opzioni nell'ordine

1. Nuovo ricorso Gestione Lavoratori Privati
2. Prestazioni a sostegno del reddito
3. Soggetto richiedente prestazioni
4. Contributo di solidarietà FIS